Comune di CALVELLO

Comando Polizia Locale — *Provincia di Potenza*

Ordinanza n. 43-prot-0010770/2026

OGGETTO: Divieto temporaneo di esercizio dell'attività venatoria con l'uso di armi da fuoco in località catastalmente identificata al Foglio 34, Particella 90 (Area Castagneto Comunale) per ragioni di pubblica sicurezza, incolumità e valorizzazione turistica. Stagione autunnale 2026.

IL SINDACO

Vista la Legge n. 157 del 11.02.1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
Vista la Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
Visto il Calendario dell'attività venatoria adottato dalla Regione Basilicata per la Stagione 2024/2025;
Accertato che parte del territorio comunale, catastalmente individuato come castagneto e così come analiticamente dettagliato e delimitato nell'allegata planimetria, è caratterizzato da una forte vocazione turistica, in particolare nel periodo autunnale in cui è frequentato da numerosi turisti, bambini e studenti attratti dalla raccolta delle castagne e dalla presenza di aree pic-nic e di sentieri utilizzati da numerosi escursionisti;
Considerato altresì che all'interno del castagneto comunale l'Amministrazione, tramite società cooperativa, come ogni anno organizza eventi culturali aventi una forte vocazione turistica, con la presenza di stand, percorsi guidati e punti ristoro;
Considerata l'opportunità, per le motivazioni suesposte e per ragioni di pubblica sicurezza, valorizzazione e fruizione pubblica del territorio, di proteggere detta area dai pericoli derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
Constatato che l'apposizione di un divieto nelle zone suddette non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone in cui tale attività è esercitabile in forma libera e itinerante;
Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di poteri attribuiti al Sindaco per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, sanità ed igiene;
Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

Per quanto in premessa, con validità immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a **domenica 10 novembre 2026**, il divieto di esercizio dell'attività venatoria, con l'uso di armi da fuoco, nelle aree del territorio comunale catastalmente individuate al **foglio di mappa 34, particella 90**, classificate quale "castagneto" e così come analiticamente evidenziate e delimitate nella planimetria allegata, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DISPONE

Che il personale di Polizia Locale, nelle persone degli Agenti **AMELIO Maria Rosaria** e **ROMANO Michele**, provveda:

- alla pubblicazione e alla massima diffusione della presente ordinanza, in particolare nei pressi dell'area oggetto del provvedimento curato dall'Ufficio sopra citato;
- all'apposizione sul territorio di apposite segnalazioni di divieto, riportanti gli estremi del presente provvedimento, lungo il perimetro dell'area interdetta alla caccia e lungo le principali strade al suo interno;

AVVERTE

- Che la violazione della presente ordinanza comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 31 della Legge 11.02.1992 n. 157 per ogni accertamento, oltre alle spese di notifica, nonché l'applicazione dell'**art. 650 del Codice Penale**, fatti salvi i più gravi reati;
- Che la Polizia Locale e gli altri agenti delle Forze dell'Ordine, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni in essa previste;
- Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo è l'Agente di Polizia Locale istruttore **Rossi Silvestro Angelo**;
- Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (Potenza)** entro 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Repubblica** nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.

Si dispone la trasmissione del presente atto tramite PEC alle seguenti autorità:

- Al Personale della Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Calvello;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Calvello;
- All'Ufficio Territoriale del Governo (UTG) - Prefettura di Potenza;
- All'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 2 della Provincia di Potenza;
- Al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata;
- All'Ufficio Agricoltura - Politiche Ittico-Venatorie della Provincia di Potenza.

Calvello, lì 01/10/2026

Si notifichi.

F.to LAPETINA

Il Sindaco
Dott.ssa Anna CANTISANI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

ESTRATTO DI MAPPA - Particelle Foglio 34 con qualità castagno

